

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

1.1 E' costituita una Società a Responsabilità Limitata, Società Benefit, con la denominazione di **"TERRA NOSTRA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT"**

Art. 2

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Fossombrone, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello indicato prima.

Art. 3

3.1 La società ha per oggetto:

- il commercio al dettaglio e all'ingrosso, anche elettronico, on-line o per corrispondenza, di prodotti alimentari, agroalimentari ed enologici, con particolare riguardo a quelli biologici e di eccellenza del territorio;
- il commercio al dettaglio e all'ingrosso, anche elettronico, on-line o per corrispondenza, di prodotti non alimentari;
- la produzione, la lavorazione, la conservazione, il confezionamento e il magazzinaggio di prodotti alimentari e agroalimentari di ogni genere e specie, con particolare riguardo a quelli biologici e di eccellenza del territorio;
- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in genere, anche con intrattenimento e spettacolo;
- la produzione e la somministrazione di pasti per la ristorazione collettiva pubblica e privata e di "catering", "banqueting" e "food delivery";
- la gestione di aziende alberghiere e ricettive in genere (country houses, residenze turistiche, case per ferie, residence, alberghi diffusi, bed and breakfast, affitta camere, ecc.);
- la prestazione di servizi di ideazione, progettazione e conduzione di campagne pubblicitarie, di promozione e di marketing, anche per conto terzi;
- la prestazione di servizi di organizzazione, promozione e

gestione di eventi, anche culturali, intrattenimenti, fiere, congressi, conferenze e meeting;

- la prestazione di servizi di progettazione, formazione, informazione, ricerca, sostegno formativo, assistenza tecnica per l'incentivazione della produzione agroalimentare biologica e di eccellenza;

- la prestazione di servizi di informazione, divulgazione e consulenza in materia nutrizionale, di stile di vita, di abitudini alimentari e di cultura del benessere in genere;

- la prestazione di servizi connessi, accessori o complementari alle attività sopra indicate.

3.2 La società intende creare valore sociale attraverso la valorizzazione dei prodotti alimentari e agroalimentari del territorio, la promozione e lo sviluppo del consumo consapevole di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica e di eccellenza nell'ottica di un'alimentazione sana e naturale, l'informazione e la divulgazione in materia nutrizionale, la diffusione della cultura alimentare e del benessere in genere, la promozione di iniziative per l'affermazione delle peculiarità dell'agricoltura biologica e dei suoi prodotti, della gestione sostenibile del territorio e della salvaguardia dell'ambiente.

3.3 Per dare piena attuazione alle finalità sociali che si prefigge, la società si configura come Società Benefit, perseguendo il bene comune e operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, enti, istituzioni, associazioni e portatori di interesse.

3.4 La società si impegna a redigere e pubblicare annualmente una relazione che permetta alle parti interessate di monitorarne l'operato e di valutare gli obiettivi di perseguimento del beneficio comune.

3.5 La società, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie, utili o opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

3.6 Per tutto quanto non previsto si rinvia alla disciplina di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 376 e seguenti, in tema di Società Benefit.

Art. 4

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e può essere anticipatamente sciolta o prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

5.1 Il capitale sociale è fissato in euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.3 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma degli Artt. 25 e seguenti del presente statuto.

5.5 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.6 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente

importo in danaro presso la società.

5.7 Nel caso di aumento gratuito la quota relativa di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Art. 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Sindaco unico, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 7

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti a copertura di perdite ovvero in conto capitale che, salvo diversa previsione, dovranno essere proporzionali alla quota di partecipazione al capitale sociale da ciascun socio detenuta.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

7.3 I soci possono altresì eseguire finanziamenti a favore della società, sia fruttiferi che infruttiferi, anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale.

Salvo diversa determinazione risultante dalla documentazione agli atti della società i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

7.4 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del codice civile.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 8

8.1 La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un euro o a multipli di euro.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

8.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 9

9.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del codice civile.

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 del codice civile.

Art. 10

10.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili dal socio per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto 10.2.

10.2 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire a titolo oneroso in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento; l'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta, comunicherà la stessa agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste o inviata tramite posta elettronica certificata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte

di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi al giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione; il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto;

- qualsiasi trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, cosicché in tale ipotesi l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;

- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci;

- le partecipazioni sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, non spettando ai soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore del coniuge o di parenti in linea retta di un socio persona fisica, in qualunque grado, ovvero di una società legata al socio cedente da un rapporto di controllo, attivo o passivo.

10.3 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 11

11.1 In caso di morte di un socio la quota sarà liberamente trasferibile agli eredi del socio defunto.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

12.3 Le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo Art. 13.

12.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 13

13.1 Le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

13.2 A tal fine l'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Stato appartenente alla Comunità Economica Europea.

13.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo

telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

13.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 14

14.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza, di impedimento o rinuncia di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

14.2 L'Assemblea può nominare un Segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

14.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

14.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e, se nominato, il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano tempestivamente comunicati ai soci (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e, se nominato, il Segretario verbalizzante.

Art. 15

15.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

15.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad Amministratori né ai Sindaci (o al Revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

15.4 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

15.5 L'Assemblea approva, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

15.6 L'Assemblea regolarmente costituita a sensi del comma 15.4 delibera in ogni caso con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 16

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

16.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

16.4 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

17.1 La società è amministrata alternativamente da un Amministratore unico, da un numero di co-Amministratori variabile da 2 (due) a 5 (cinque) con firma congiunta o disgiunta o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri. Spetta all'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'Art. 15 del presente Statuto, scegliere la forma dell'organo amministrativo e nominare l'Amministratore unico, i co-Amministratori o i membri del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Gli Amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

17.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390 del codice civile, in sede di nomina e di accettazione della carica gli Amministratori dovranno dare atto delle attività svolte e delle eventuali cariche ricoperte in società concorrenti, anche ai fini della necessaria autorizzazione dell'Assemblea richiesta dalla norma sopra citata.

Art. 18

18.1 L'Amministratore unico, i co-Amministratori e i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che viene stabilito, con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, all'atto della loro nomina.

18.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione, con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

18.3 E' ammessa la rieleggibilità.

18.4 Se, in caso di Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetta ai Soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

18.5 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai Soci in occasione della nomina del Consiglio, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento di questi.

Art. 20

20.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere necessariamente adottate mediante deliberazione collegiale.

20.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a ciascun Consigliere e ai Sindaci effettivi, se nominati, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, lettera controfirmata), almeno tre giorni prima dell'adunanza, nel quale vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Stato appartenente alla Comunità Economica Europea.

20.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci se nominati.

20.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la

riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e delibera validamente, in forma collegiale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 21

21.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai Soci.

21.2 Qualora l'amministrazione sia affidata a più co-Amministratori, in caso di amministrazione disgiunta si applica l'art. 2257 del codice civile, in caso di amministrazione congiunta si applica l'art. 2258 del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'atto di nomina.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

21.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 22

22.1 La rappresentanza legale della società e la firma sociale

di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- qualora sia nominato, all'Amministratore unico;
- qualora sia nominato il Consiglio di Amministrazione, al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- agli Amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita;
- qualora siano nominati più co-Amministratori, agli stessi in via congiunta o disgiunta in base a quanto previsto nell'atto di nomina.

22.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente Art. 21 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 23

23.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

23.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale o del Sindaco unico, se nominati. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

23.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 24

24.1 Nei casi previsti dalla legge (art. 2477 - commi 2 e 3 del codice civile), ovvero qualora lo ritengano opportuno, i soci nominano un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti ovvero un Sindaco unico, ovvero un Revisore.

24.2 Tutti i Sindaci, inclusi i supplenti, devono essere Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia; al Collegio sindacale, ovvero al Sindaco Unico, è quindi demandato anche la revisione legale dei conti.

24.3 Ai Sindaci è riconosciuta una retribuzione annuale, determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

24.4 I Sindaci, o il Revisore, restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadranno alla data della delibera assembleare di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; tuttavia la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio sindacale viene ricostituito, ovvero il nuovo Sindaco unico o il nuovo Revisore nominato, ovvero viene deliberata, nel rispetto delle disposizioni di legge, la soppressione dell'organo di controllo e di revisione legale.

24.5 Per quanto attiene alla nomina, al funzionamento, ed ai poteri e doveri dell'organo di controllo, si rinvia alla normativa vigente in materia di Collegio sindacale della società per azioni.

RECESSO e ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 25

25.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

25.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima.

25.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da

determinarsi a sensi del successivo Art. 26.

Art. 26

26.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore economico al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto scelto di comune accordo dalle parti ovvero, in caso di disaccordo anche sulla scelta dell'esperto, nominato dal Presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del codice civile.

26.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

26.3 Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del codice civile. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art. 27

27.1 Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento. Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta

l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

27.2 L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi dei precedenti Artt. 13 e seguenti. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea.

27.3 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

27.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente Art. 26, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 28

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

28.3 Il bilancio deve essere approvato con deliberazione dell'Assemblea assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione, ovvero nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Art. 29

29.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

29.2 Con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale l'Assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente

conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

29.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

RESPONSABILE DELL'IMPATTO

Art. 30

30.1 La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Art. 3.2, 3.3 e 3.4 del presente Statuto.

30.2 Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

30.3 La società redige contestualmente al bilancio di esercizio una relazione annuale relativa agli obiettivi di perseguimento del beneficio comune che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione.

30.4 La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

30.5. Per quanto non previsto, le attività di cui sopra vengono effettuati ai sensi e per gli effetti della legge alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che si intende integralmente richiamato.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31

31.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

31.2 Nel caso di cui al precedente comma 1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del codice civile.

31.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter del codice civile.

31.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

31.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del codice civile.

TITOLI DI DEBITO

Art. 32

32.1 La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

32.2 La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

32.3 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società.

32.4 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.33

33.1 Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale può essere rimessa al giudizio di tre arbitri.

Gli arbitri sono nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente per territorio nella circoscrizione in cui ha sede la società e decidono in via rituale secondo diritto.

Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34

34.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

34.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 35

35.1 Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Art. 36

36.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.